dott.carlo gaudenzi notaio

via Finocchiaro Aprile n° 5 21100 VARESE tel.0332.280318 (ric.aut.) – fax 0332.282869

e-mail: cgaudenzi@notariato.it

N.REP. 78101/13327.=

DOCUMENTI

Relativi all'atto di "ATTO INTEGRATIVO DI COSTITUZIONE DI FONDAZIONE"

Rogato addì, dieci luglio duemilaotto

"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI - ONLUS - "

Esente dal bollo ex art.27 bis Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642

ATTO INTEGRATIVO DI COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di luglio. In Varese, nel mio studio, in via Finocchiaro Aprile n.5, al piano primo, alle ore 12 (dodici) e 15 (quindici)primi. Innanzi a me Dott. Carlo GAUDENZI, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano; assistito dai testimoni idonei come affermano ed a me note signore:

= ALTAMURA SILVIA, nata a Treviso il 7 giugno 1969, domiciliata a Varese in Via Finocchiaro Aprile n.5, dottoressa in giurisprudenza, - SANTOVITO MOIRA, nata a Varese (VA) il 13 luglio 1976, domiciliata a Varese in via Finocchiaro Aprile n.5, impiegata;

è presente il signor

- ASCOLI avv.MARCO, nato a Varese il 2 ottobre 1945, residente a Barasso (VA), via Masaccio n.1, codice fiscale SCL MRC 45R02 L682C; il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della infra generalizzanda Fondazione, delegato al compimento di tutti gli atti - anche in forma pubblica, istanze, formalità e attività in genere - necessari e richiesti dalle Autorità competenti al riconoscimento ed all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della

"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI - ONLUS -"

avente sede in Varese Via Finocchiaro Aprile n.7, costituita con atto a rogito per me Notaio del 2 maggio 2006 rep.76011/11898, registrato a Varese in data 10 maggio 2006 al n.1694 Mod.71/M Serie 1; e successivo - integrativo - 4 luglio 2006, rep 76.135/11984 registrato a Varese il 6 luglio 2006, al n.ro 2491 Serie 1, e quindi stato delegato dai fondatori della medesima, giusta la previsione di cui all'art.9 (nove) del citato atto costitutivo.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, presenti i testi, mi chiede di ricevere il presente atto, e quindi:

- PREMESSO che l'Agenzia della Entrate di Varese con ispezione disposta il 21 maggio 2008 con provvedimento n.33218/08 ai sensi degli artt.57 e 62 del D.Lgs.30/7/99 n.300 nonchè dell'art.5 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, e processo verbale del 9 giugno 2008 contestualmente perfezionato dai verbalizzanti e dal legale rappresentante della Fondazione predetto, pur avendo ritenuto nella sostanza regolare e secondo norma tutti gli aspetti relativi alla vigenza e regolarità della Fondazione ONLUS in oggetto, ha ritenuto nelle osservazioni opportuno modificare lo statuto liddove non prevede l'esclusione del voto per delega nell'articolo relativo all'assemblea;

Bello assolte
virtualmente
perchè atto
registrato con procedura
telematica a Varese
al nº 26
Esatte € 25
Euro Environmento
di cui € 26
per trascrizione
ed € 26
per bollo .

- CONSIDERATO che, come più volte evocato nello statuto medesimo, trattandosi di Fondazione l'assemblea è stata ivi prevista solo per motivazioni riconducibili ad attività consultiva e di ausilio determinativo per il Consiglio di Amministrazione o Direttivo, che definisce i reali poteri di svolgimento dell'attività;
- VALUTATO che nello spirito e nelle finalità delle osservazioni proposte nel corso della ispezione di cui supra, tendenti ad eliminare per quanto possibile il fenomeno che l'utilizzo delle deleghe possa determinare un'espressione di volontà assembleare non genuina e non riconducibile agli intenti degli associati;
- CONSIDERATO infine che nella fattispecie tale modifica, pur non essendo disposta da alcuna norma di legge, si pone tuttavia in una neutralità di effetti in quanto a sua volta l'assemblea non ha poteri reali deliberativi, si ritiene pertanto condivisibile l'osservazione ispettiva formulata anche per l'effetto di rimuovere qualunque ostacolo alla pienezza peraltro già riscontrata esistente della regolarità normativa della ONLUS in oggetto;

per tutto quanto sopra pertanto, il suggeneralizzato comparente, nella predetta qualità,

DETERMINA

di espungere le parole "o per delega" dall'art.8 del vigente statuto della Fondazione.

Pertanto il nuovo testo dello Statuto risulta ora essere il seguente:

"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI - ONLUS -

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita per volontà dei genitori di Giacomo Ascoli, di parenti ed amici, una fondazione denominata "FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI - ONLUS -" con sede in Varese Via Finocchiaro Aprile, 7.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS

La Fondazione è apolitica, non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

La Fondazione si propone, operando in ambito nazionale ed internazionale e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sanitaria:

- a) di favorire l'assistenza sanitaria, anche domiciliare in fase terminale, dei bambini affetti da patologie oncologiche, nonché lo studio e la ricerca scientifica nel campo delle malattie oncologiche pediatriche, prioritariamente dei linfomi (e quindi di particolare interesse sociale),
- b) di sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni

fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie,

c) di promuovere ogni genere di iniziative collegate agli obbiettivi di cui sopra.

ARTICOLO 3

- La Fondazione, fra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività in quanto direttamente connesse a quelle sub art.2 per conseguirne gli scopi:
- a) organizzare e promuovere direttamente, ovvero mediante autonomi organismi e/o altri soggetti, la raccolta di fondi, nonchè erogare premi e sovvenzioni di qualunque natura o genere;
- b) acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare o concedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili od immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole di servizi in conformità degli scopi;
- c) organizzare unitamente ad altri soggetti, Università, Enti, Associazioni ecc., o tramite essi, congressi, seminari, convegni, viaggi, masters, concorsi a premio, gare sportive e quant'altro deciso dagli Organi della Fondazione;
- d) curare, divulgare, editare pubblicazioni;
- e) dotarsi di un proprio sito Internet ed avere uno o più domicili telematici;
- f) collaborare e collegarsi con enti privati o pubblici, associazioni, soggetti ed organizzazioni similari, per svolgere ogni attività utile al conseguimento degli obbiettivi statutari;
- g) costituire sedi secondarie od unità locali per facilitare le attività di cui sopra;
- h) organizzare e promuovere progetti di cooperazione mediante la formazione di personale sanitario, la stipulazione di convenzioni con istituzioni ecc., finalizzati al trattamento, alla cura, all'assistenza dei bambini affetti dalle patologie selezionate, delle famiglie ed alla ricerca;
- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per gli scopi della Fondazione;
 1) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali;
- m) è vietato svolgere attività diverse dalle finalità sub artt.2 e 3 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferito dai soci promotori;
- b) da beni mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Per il conseguimento degli scopi la Fondazione disporrà di entrate che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima:
- b) da ulteriori elargizioni dei soci promotori o di terzi, nonché da liberalità, legati, eredità, erogazioni di qualsiasi specie o natura;
- c) da eventuali avanzi della gestione annuale e da eventuali sopravvenienze attive;
- d) da ogni altro bene, mobile od immobile, liquidità, etc., pervenuti da enti pubblici o soggetti privati non espressamente destinati al patrimonio;
- e) da proventi di varia natura, ivi compresi i ricavi derivanti dalla locazione di mobili od immobili o dalla loro vendita, ove detti frutti non siano vincolati al patrimonio indisponibile;
- f) da ogni altro incasso, rinvenienza o provento derivante dalle attività della Fondazione, anche se svolte congiuntamente ad altri soggetti;
- g) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI DELLA FONDAZIONE

Allo scopo di coadiuvare l'attività degli organi statutari e di diritto della Fondazione, è prevista la partecipazione alla Fondazione di soggetti - persone fisiche o giuridiche od altre entificazioni - che assumono, a seconda dei casi, la qualità di:

- Soci Fondatori o Promotori;
- Soci Sostenitori:
- Soci Onorari;
- Soci Partecipanti.

Essi possono riunirsi in "assemblea", la quale ha una valenza meramente neutra e meramente attuativa dello scopo della Fondazione, e che inoltre non incide e non può incidere in alcun modo sui caratteri fondamentali della stessa.

Sono pertanto previsti a tale scopo:

- Soci Fondatori o Promotori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o per i quali il Consiglio Direttivo riconosca una partecipazione attiva alla realizzazione in qualunque modo della Fondazione;
- Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, Università, e tutti coloro che, condividendo le finalità enti locali, della Fondazione, hanno contribuito, contribuiscono impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero mediante la loro attività, anche professionale, di particolare rilievo l'attribuzione di beni materiali od immateriali;
- Soci Onorari: sono coloro che per particolari capacità e/o meriti, scientifici, politici o sociali, saranno designati ed invitati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo a partecipare alla Fondazione, anche senza alcun contributo;
- Soci Partecipanti: sono le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio d'indirizzo.
- Il Consiglio Direttivo o il Presidente determinerà per cooptazione l'ingresso nella Fondazione dei nuovi soci sostenitori e partecipanti successivamente a quelli indicati nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 7

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo potranno istituire, anche una tantum, particolari e specifiche onorificenze, gratuite od accompagnate da premi, a favore di soci o di terzi distintisi a favore della Fondazione.

ARTICOLO 8

Trattandosi di Fondazione che ai soli fini evocati principio dell'art.6 (sei) può indicarsi а struttura associativa, i Soci, fondatori, sostenitori, onorari partecipanti, potranno essere convocati in Assemblea, generale o speciale, per discutere e deliberare indirizzi generali della Fondazione per meglio attuarne gli scopi.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un minimo di 10 (dieci) soci possibilmente almeno una volta all'anno per quanto sopra. Le modalità, i tempi ed il luogo della convocazione (in prima e seconda convocazione) dovranno essere comunicati ai soci iscritti ed in regola con le contribuzioni, ove deliberate dal Consiglio Direttivo, sì da garantire la loro partecipazione; il termine di preavviso della convocazione, da trasmettere anche solo per via telematica, non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni.

L'Assemblea è valida se saranno presenti direttamente almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in caso contrario l'Assemblea dovrà essere riconvocata se possibile entro i successivi 60 (sessanta) giorni. La seconda Assemblea sarà valida in ogni caso, purchè il numero dei presenti sia di almeno 10 (dieci) soci.

L'Assemblea delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) + (più) 1 (uno) dei presenti.

ARTICOLO 9

Esclusione e recesso dei soci

- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti eventualmente previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali promesse.
- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- modifica essenziale dell'oggetto d'attività;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- I Soci Promotori indicati nell'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione, se non per gravissimi e comprovati motivi (ad esempio: condanne penali definitive per reati contro la persona umana ecc.).

ARTICOLO 10

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Consiglio di Amministrazione o Direttivo.
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

- I1 Presidente ed il Vicepresidente del C.d.A. della Fondazione. nominati nell'atto costitutivo, rispettivamente l'Avv.Marco Ascoli del Foro di Varese ed il Notaio Dott.Gugliemo Piatti da Varese. Il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.
- Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 7 (sette) anni; il periodo è rinnovabile.


Cessata la presidenza (per naturale decorrenza), decade anche il vice presidente.

caso di temporanea mancanza 0 di impedimento Presidente ne fa le veci il Vicepresidente e, in subordine, il membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento duraturo, decesso, dimissioni o revoca del Presidente gli succederà il Vicepresidente, che durerà in carica fino al termine del mandato originario del Presidente. La nomina del Presidente e/o del Vicepresidente avviene per elezione da parte del Consiglio Direttivo con il quorum qualificato di 2/3 (due terzi) nella prima votazione e con la maggioranza assoluta del 50% (cinquanta per cento) + (più) 1 (uno) dei presenti nelle successive votazioni.

Il Presidente della Fondazione sceglierà il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori dei componenti il C.d.A..

Ove si verificasse la contestuale vacanza del Presidente e del Vice Presidente, si prevede che la loro integrazione avvenga col sistema della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta del 50% (cinquanta per cento) + (più) 1 (uno) dei presenti, anche con persone estranee al Consiglio; il loro mandato cesserà allo spirare dell'originario mandato nel quale sono subentrati per cooptazione.

- Il Presidente della Fondazione ha il potere di rappresentanza sostanziale e giudiziale.
- Il Presidente in particolare:
- provvede agli atti di amministrazione ove non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta la Fondazione;
- stipula i contratti;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A.;
- convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato Tecnico e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;



- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- adotta ogni provvedimento opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- accetta donazioni ed eredità;
- propone e determina, di concerto col Consiglio, eventuali contributi annuali a carico dei soci.

Il **Consiglio di Amministrazione** regge la Fondazione ed è composto da nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) componenti, che sono, salvo il primo impianto, tutti elettivi. impianto è costituito Avv.MARCO ASCOLI, da: Dott.GUGLIELMO PIATTI, Ing.MARCO BELLORINI, Dott.ssa BENEDETTA TUNESI, Dott.MASSIMO PAOLUCCI, Dott.ssa ANNA MARIA MORAMARCO, Rag.CLEMENTE BALLERIO, Rag.GIOVANNI VERGA Dott.GIUSEPPE MASSIMO MINOLI.

In caso di successive dimissioni o revoca di amministratori, si farà luogo alla cooptazione da parte del Presidente di concerto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri (tranne il Presidente ed il Vicepresidente) durano in carica per anni 6 (sei), rinnovabili, sino a dimissioni o revoca, deliberata questa a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. Anche il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione come sopra, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Componenti del Consiglio.

La temporanea mancanza di membri del consiglio non impedisce la piena attività di questo finchè sono in carica almeno 3 (tre) membri.

I consiglieri nell'ultimo anno di durata in carica nomineranno con la maggioranza dei componenti in carica, i membri del Consiglio che si insedierà per il periodo successivo.

ARTICOLO 14

- Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta per semestre con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
- E' convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o a richiesta di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei

presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci, salvo che i votanti non siano solo due, nel qual caso tale regola non si applica.

ARTICOLO 15

- Il Consiglio di Amministrazione fra l'altro ed a titolo esemplificativo:
- a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) esamina e provvede, di concerto con il Presidente, in ordine alla individuazione e nomina di componenti il Comitato tecnico Scientifico;
- c) ha l'obbligo di redigere i bilanci d'esercizio ogni anno (vedasi art.19);
- d) delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- e) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
- f) accetta donazioni ed eredità ove demandato dal Presidente;
- g) bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi ecc.;
- h) nomina i componenti degli altri organi della Fondazione, quando statutariamente non debba a ciò concorrere con altri organi;
- i) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Presidente;
- 1) collabora col Presidente, seguendone all'occorrenza le direttive, per il buon andamento ed il successo di tutte le attività ed iniziative promosse o deliberate dall'Assemblea, fra cui l'indicazione degli eventuali contributi annuali a carico dei soci, col limite sempre delle finalità specifiche della Fondazione sancite dal presente statuto.

ARTICOLO 16

- Il Comitato Scientifico è costituito da cinque a sette membri scelti dal Presidente di concerto con il C.d.A. tra personalità significative negli ambiti di attività della Fondazione, e dura in carica per un periodo non inferiore a quattro anni.
- Il Presidente o il C.d.A. provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.
- Il Comitato al primo impianto è costituito da:
- Dott.GIANNI MENTASTI, medico chirurgo, già Primario del Reparto di Pediatria presso l'Ospedale di Cittiglio;
- Dott.LUCIANO DELGROSSI, libero professionista, esperto di marketing, Socio Fondatore;
- **Prof.LUIGI NESPOLI**, medico chirurgo, Direttore della Clinica Pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale di Varese;

- Prof.ANDREA GIOVANNI MARIA BIONDI, medico chirurgo, Professore Associato Clinica Pediatrica Università Milano Bicocca, Direttore Centro Ricerche Tettamenti di Monza, Socio Fondatore;
- **Dott.MASSIMO AGOSTI**, medico chirurgo, Direttore Reparto Neonatologia e Terapia Intensiva di Neonatologia presso l'Azienda Ospedaliera di Varese, Socio Fondatore;
- Prof.ssa FRANCA FOSSATI BELLANI, medico chirurgo, Direttore del Reparto di Oncologia Pediatrica presso l'Istituto Nazionale dei Tumori in Milano;
- dott.MARCO TAGLIABUE, imprenditore; Socio Fondatore.
- Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati da esso, dal C.d.A. o dal Presidente.
- Il Comitato viene convocato dal Presidente del C.d.A. della Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Alle sedute del Comitato possono partecipare i membri del C.d.A..
- Il Comitato Scientifico:
- a) formula proposte di iniziative ed esprime pareri sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sul regolamento per la disciplina e
 l'organizzazione delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità di studi, ricerche, programmi, ecc., tracciando percorsi e formulando progetti, preventivi e quant'altro ritenuto possibile ed utile;
- d) esprime pareri sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Presidente o, in mancanza, dal C.d.A.. I Revisori eleggono il Presidente del collegio tra gli effettivi; durano in carica 6 (sei) anni. Il primo sessennio decorre dal dì dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione.
- Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto. Accertano le regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno, se richiesti, relazione scritta collegiale al C.d.A..
- I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del C.d.A.: di essi solo il Presidente, se presente, ha voto consultivo nelle riunioni del C.d.A..
- Il Collegio dei Revisori al primo impianto è costituito da: dott.FISCO BRUNO, dott.PONZELLINI FRANCO, dott.PENSOTTI BRUNI PAOLO, e dai membri supplenti: dott.PARADISO CARLO, dott.ssa CROCI GABRIELLA.

I componenti del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere per gravi motivi o giusta causa revocati o sostituiti dal Presidente, dal C.d.A. o dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica sino alla scadenza della durata dell'organo di cui fa parte.

ARTICOLO 19

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse; è vietata inoltre la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 20

Tutte le cariche e le funzioni degli organi sono svolte gratuitamente, salvo eventuale rimborso spese a piè di lista.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, occorrendo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il Liquidatore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Ove non specificatamente previsto, la normativa cui si rinvia è quella del codice civile e delle leggi inerenti le Fondazioni."

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Il presente viene chiuso alle ore 12 (dodici) e 35 (trentacinque)primi

Ai fini fiscali si precisa che il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro, ed è esente dal bollo ex art.27 bis tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da

11

persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, e da me medesimo letto, presenti i testi, al comparente che l'ha approvato.

Occupa di

fogli sei facciate ventitrè sin qui e viene sottoscritto alle ore dodici e quaranta primi.

MARCO ASCOLI - firmato

SILVIA ALTAMURA teste - firmato

MOIRA SANTOVITO teste - firmato

CARLO GAUDENZI NOTAIO - firmato I.S.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di 6 (sei) fogli per 12 (dodici) facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Varese 11, 11 LYGUO 2008